

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **218/1999** (ECLI:IT:COST:1999:218)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **VASSALLI**

Camera di Consiglio del **12/05/1999**; Decisione del **26/05/1999**

Deposito del **03/06/1999**; Pubblicazione in G. U. **09/06/1999**

Norme impugnate:

Massime: **24709**

Atti decisi:

N. 218

## ORDINANZA 26 MAGGIO-3 GIUGNO 1999

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1998 dal Tribunale di Prato, iscritta al n. 636 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che nel corso del dibattimento a carico di persone imputate del delitto di corruzione impropria (ex art. 318, primo comma, del codice penale), di fronte alla richiesta degli imputati ed al concomitante consenso del pubblico ministero di pronunciare sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti con sostituzione della pena detentiva con la pena della multa, previa sospensione del procedimento e rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il tribunale di Prato - premesso che non ricorrono le condizioni per l'applicabilità dell'art. 129 del codice di procedura penale e che la "cornice giuridica della imputazione" deve ritenersi corretta - ha, con ordinanza del 30 aprile 1998, denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità del detto art. 60 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui esclude dal regime delle sanzioni sostitutive il reato di cui all'art. 318 del codice penale;

che, richiamate le sentenze costituzionali n. 249 del 1993, n. 254 del 1994 e n. 78 del 1997, il giudice a quo rileva che l'identica ratio decidendi dovrebbe ricevere applicazione con riferimento alla norma adesso denunciata, in presenza di un tertium comparationis quale il reato di abuso di ufficio nel testo dell'art. 323 del codice penale risultante dalla sua "novellazione" ad opera della legge 16 luglio 1997, n. 234, che, pur tutelando il medesimo bene giuridico (il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione), è ammesso alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria non essendo ricompreso nell'elenco delle esclusioni oggettive di cui all'art. 60 della legge n. 689 del 1981;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata per l'impossibilità di evocare i precedenti richiamati dal rimettente, considerata l'assenza di fattispecie analoghe trattate in maniera discordante, dato che un simile tipo di fattispecie non sarebbe, certo, rinvenibile nella previsione dell'art. 323 del codice penale che, nel testo "novellato" dalla legge n. 234 del 1997, oltre ad assumere carattere meramente residuale, ha subito un ridimensionamento quanto al trattamento sanzionatorio; inoltre la natura "contrattuale" del reato in ordine al quale si vorrebbe estendere il regime di accesso alle sanzioni sostitutive differenzerebbe profondamente tale delitto da quello previsto dall'art. 323 che contempla, invece, una unilaterale manifestazione anti-giuridica da parte dell'autore del delitto stesso.

Considerato che l'identica ratio decidendi delle sentenze indicate dal rimettente non è riferibile alle censure di legittimità ora dedotte, in quanto tali dichiarazioni di illegittimità costituzionale (così come quella pronunciata con sentenza n. 291 del 1998) scaturivano dall'esigenza di eliminare disparità di trattamento - rilevabili attraverso tertium comparationis di volta in volta indicati - così irragionevoli da risultare arbitrarie;

che, invece, il tertium comparationis ora evocato anche in conseguenza della sostituzione dell'art. 323 del codice penale ad opera dell'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, che, oltre a ridisegnare pressoché integralmente il reato di abuso di ufficio, ne ha consistentemente ridimensionato il trattamento sanzionatorio rivela come l'esclusione dall'accesso al regime delle sanzioni sostitutive del reato di corruzione impropria antecedente mantenga una sua razionalità secondo scelte legislative non sindacabili in questa sede perché non arbitrarie, considerato le ipotesi comportamentali poste a confronto, non definibili come omogenee.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

# LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Prato con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*